

**Allegato "A" al n.30506 di raccolta**

**S T A T U T O**

**"OLTRE IL GIARDINO ONLUS o ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**

**S t a t u t o**

**Costituzione - Denominazione - Sede**

**Art.1.** E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione denominata

**"OLTRE IL GIARDINO ONLUS" o ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**

E' fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera i) del D.Lgs 460/1997, di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede in **Como**.

**Durata**

**Art.2.** La durata dell'Associazione **OLTRE IL GIARDINO ONLUS, o ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE** più avanti chiamata per brevità Associazione, è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

**Finalità e attività**

**Art.3.** L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo del disagio fisico e psichico, opera nel settore di assistenza sociale e socio -sanitaria.

**Art.4.** Nell'ambito del settore sopra indicato l'attività principale dell'Associazione consiste nell'attuazione dei seguenti interventi:

- a) realizzare progetti culturali, artistici, lavorativi, sportivi, con la partecipazione attiva di soggetti affetti da fragilità psico-fisica finalizzati a superare il disagio dei medesimi;
- b) creare nel territorio una rete sinergica tra tutti gli operatori locali, compresi Enti pubblici ed Associazioni, allo scopo di realizzare interventi significativi, mirati e duraturi;
- c) attuare direttamente o tramite personale specializzato, supporto psico-socio-sanitario coloro che ne hanno necessità.

In particolare l'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, si propone di realizzare:

1. programmi di intervento psico-socio-sanitari specifici per consentire un graduale inserimento sociale delle persone con disagi e per migliorare il loro benessere;
2. programmi che tendano a sviluppare la creatività artistica o a valorizzare le capacità espressive o lavorative di coloro nei confronti dei quali sono indirizzate le finalità istituzionali;
3. programmi di sensibilizzazione sociale al problema del disagio fisico e mentale, - anche indirizzati al mondo della scuola -, attuati mediante nostre conferenze, incontri e dibattiti;
4. attività di promozione editoriale e pubblicazione di libri, riviste - anche on-line -, cd e audiovisivi per la divulgazione dei programmi dell'associazione e degli eventi che la stessa promuove;
5. collaborazioni con Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipulazione di contratti e convenzioni che offrano i servizi istituzionali dell'associazione;
6. sottoscrizioni e raccolte di fondi, anche mediante le attività di cui al precedente punto 4., per la solidarietà diretta e per finanziare le attività;

7. attività di sponsorizzazione, in via meramente occasionale, da proporre a imprese commerciali;

8. attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o manifestazioni in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione.

Le attività di cui ai capoversi 3 -4 e 6 del presente articolo devono ritenersi attività accessorie e da svolgersi in via connessa.

Ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.460/97 è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Soci**

**Art.6.** Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione rinnovando annualmente l'adesione all'Associazione attraverso il versamento della quota associativa. Il Consiglio direttivo esaminerà le domande di ammissione e delibererà al riguardo.

### **Diritti e doveri degli aderenti**

**Art.7.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

**Art.8.** I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e di garantire il pagamento della quota annuale e le prestazioni concordate dall'Assemblea. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati preventivamente dal Consiglio direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Ai soci che svolgono per l'Associazione particolari attività di tipo professionale può essere attribuito, dal consiglio direttivo, un compenso che lo stesso determinerà tenendo conto delle finalità istitutive, dell'Associazione, nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.Lgs.n.460/97.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ai sensi dell'art.10 comma 1, lettera h) del D.Lgs.n.460/97.

### **Perdita della qualifica di socio**

**Art.9.** La qualifica di socio si perde per:

- a) morte;
- b) dimissioni.

**Art.10.** La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea, nel caso di morosità, indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme di legge, statutarie o di civile convivenza.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

### **Organi sociali**

**Art.11.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma del Codice Civile.

**Art.12.** I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo. Anche per i membri del consiglio direttivo vale quanto indicato al secondo comma dell'art.8.

### **Assemblea**

**Art.13.** L'assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Per la convocazione dell'assemblea il consiglio direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire in un giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso esposto nella bacheca presso la sede sociale almeno dieci giorni prima del giorno previsto. I soci che lo desiderano possono richiedere di essere informati mediante avviso inoltrato per posta elettronica; quest'ultima modalità non costituisce tuttavia obbligo per la pubblicità della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria, secondo quanto indicato nei successivi articoli 14 e 15.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto ai sensi dell'art. 2352, 2° comma C.C.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle delibere di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni assemblea verrà redatto il relativo verbale a cura del segretario.

Delle delibere assembleari assunte e dei bilanci verrà garantito, per i soci, un idoneo regime di pubblicità mediante affissione nella bacheca presso la sede sociale.

**Art.14.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) determinare l'eventuale quota associativa annua;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) definire il programma generale annuale di attività;
- d) determinare il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- e) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- f) nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- g) discutere ed approvare le proposte di eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) discutere e deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione posti all'ordine del giorno.

**Art.15.** L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto, in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Consiglio direttivo**

**Art.16.** Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo ha un numero di componenti da cinque a undici nominati dall'assemblea; dura in carica due esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art.17.** Il consiglio direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere e li può revocare - dandone immediata comunicazione ai soci mediante avviso affisso in bacheca presso la sede - per fondati motivi;
- c) può proporre, all'assemblea - se lo ritiene - un regolamento per il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi sociali;
- d) propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- e) redige il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- f) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- g) delibera le ammissioni dei soci.

#### **Il presidente**

**Art.18.** Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora quest'ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, delle decisioni adottate risponde personalmente il presidente.

Il presidente è coadiuvato dal vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il presidente rimane in carica per la durata di due esercizi ed è rieleggibile, con le stesse modalità previste per il consiglio direttivo.

Per tutte le operazioni di carattere economico e finanziario è necessaria la firma del presidente o del vice-presidente o del tesoriere fra loro congiunte a due a due, fatte salve eventuali deleghe espressamente deliberate dal consiglio direttivo in forma disgiunta.

#### **Collegio dei revisori dei conti**

**Art.19.** Il collegio dei revisori dei conti - qualora nominato - è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri nominati dall'assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica due esercizi ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario.

#### **Esercizio sociale - Bilancio**

**Art.20.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio, unitamente alla relazione scritta del collegio dei revisori, presenta per l'approvazione all'assemblea ordinaria:

- il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- la relazione sull'attività svolta dall'associazione nel medesimo periodo e il programma dell'anno corrente;
- il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art.108 del DPR 917/86.

#### **Entrate e Patrimonio sociale**

**Art.21.** Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. contributi degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi nazionali e/o internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- h. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

**Art.22.** Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. donazioni, lasciti o successioni.

**Art.23.** E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento abbiano finalità analoghe o affini. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto o comunque ad esse direttamente connesse.

#### **Scioglimento dell'Associazione**

**Art.24.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Norma finale**

**Art.25.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.